



Disposizioni attuative
Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A./S.o.A./P.E.),
Fondo di emergenza Covid-19
criteri di accesso e destinatari

Obiettivi

Gli obiettivi della misura sono così riassumibili:

- promuovere percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo e/o promuovere percorsi socializzanti, in una visione a medio – lungo termine, in favore di persone in condizioni di fragilità;
- promuovere percorsi di sostegno e di attivazione nella risoluzione di problematiche legate all’abitare anche in una logica di prevenzione del rischio di sfratto, morosità o vendita all’asta; sostegno al mantenimento o al reperimento di un alloggio (ad esempio sperimentazione di forme di co-housing, etc.);
- favorire la realizzazione di attività o la sperimentazione di servizi che concorrano a creare un contesto di crescita positivo e prevenivano difficoltà che impediscono il pieno sviluppo e benessere dei minori; stimolare l’attivazione del nucleo familiare e garantire un sostegno alla genitorialità;
- sperimentare o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con gli Enti del Terzo Settore al fine di permettere non solo inserimenti lavorativi di persone fragili, ma anche occasioni di socializzazione, percorsi di sostegno all’abitare e interventi funzionali alla crescita dei minori nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo. Nell’ambito dell’emergenza Covid-19 la rete del Terzo Settore, diventa di fondamentale importanza per catalizzare e far emergere quelle situazioni di vulnerabilità non conosciute dai servizi sociali;
- favorire una gestione integrata delle politiche di risposta a favore di cittadini svantaggiati e consolidare la rete di servizi pubblici anche di fronte all’emergenza Covid-19;
- includere fra i beneficiari target nuovi colpiti dalla crisi del Covid-19, in un’ottica di prevenzione delle situazioni che potrebbero sfociare in condizioni di precarietà e che aiutino a mantenere una dignità di vita altrimenti preclusa;

Promotori

I 21 enti capofila di Ambito territoriale collaborano in rete con i Comuni all’interno dello stesso, i Centri per l’Impiego e le agenzie di lavoro accreditate, le agenzie formative, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e altri soggetti attivi nell’affrontare la marginalità, secondo una logica non assistenzialistica ma che miri a valorizzare la persona e le sue potenzialità. L’ente capofila si avvale inoltre dell’attivazione del tavolo permanente rappresentativo dei soggetti istituzionali e non, avviato nel corso della DGR n. 1106 e della collaborazione del N.O.A, e agisce in sinergia con progetti a livello locale/regionale (Empori della Solidarietà, NA.Ve, progetti locali) e all’interno del contesto del Piano di Zona.

Al contempo i promotori si attivano per dare una risposta omogenea di fronte all’emergenza del Covid-19 attraverso meccanismi che favoriscano la resilienza dei cittadini.

Partner

Gli enti del Terzo Settore, imprese profit e le associazioni di categoria riferite alle diverse realtà produttive presenti nel territorio:

- collaborano con il capofila all’esecuzione delle misure;
- partecipano alla costruzione di una rete e al coordinamento del programma contribuendo ad attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà locali;
- contribuiscono a realizzare i progetti personalizzati in tutte le loro azioni e fasi divenendone i gestori operativi;
- diventano, tramite i volontari/operatori dislocati nel territorio, “antenne” o “sentinelle” per l’emersione e l’aggancio di casi non conosciuti dal servizio sociale ma che sono in situazione di disagio (es. anziani soli in casa o persone colpite dall’emergenza Covid-19 che per forma mentis non si presenterebbero mai



e6d9edf2



di propria sponte ai servizi sociali, ma che fanno riferimento alle associazioni di categoria riferite alle diverse attività produttive come ad esempio l'Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali, l'Unione Provinciale Artigiani, Confcommercio, etc.).

Destinatari

L'accesso è subordinato ai seguenti criteri generali:

R.I.A. di inserimento:

- la residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico;
- fanno eccezione al criterio della residenza in via sperimentale le persone vulnerabili quali: minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, senza dimora; deve trattarsi di situazioni di gravi marginalità già inserite in un percorso di inclusione sociale e che non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati;
- stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015;
- l'adesione ad un progetto personalizzato di inserimento sociale e/o lavorativo.

R.I.A. di sostegno:

- la residenza nel comune in cui la persona o il nucleo familiare sono presi in carico;
- fanno eccezione al criterio della residenza in via sperimentale le persone vulnerabili quali: minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, senza dimora; deve trattarsi di situazioni di gravi marginalità già inserite in un percorso di inclusione sociale e che non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati;
- l'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale.

Inoltre i beneficiari delle due misure devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- invalidi civili;
- persone con patologie certificate da servizi pubblici che richiedono lunghi percorsi riabilitativi o di recupero;
- persone con disabilità psico-fisica ai sensi della L. n. 68/99;
- minori in situazioni di disagio sociale;
- donne vittime di violenza domestica/familiare;
- genitori/coniugi separati che escono dal nucleo familiare;
- famiglie con un numero di figli minorenni superiori a 4;
- per il R.I.A. di sostegno: gli anziani oltre i 65 anni di età che versano in situazioni critiche o di difficoltà evidenziati e in carico agli uffici sociali del comune;
- nuclei familiari in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi da quelli sopra indicati;
- Categorie particolari di persone svantaggiate.

Sostegno all'Abitare:

- I destinatari finali sono persone e famiglie in condizioni di fragilità socio-economica in carico ai servizi sociali comunali. Competente ad attivare il S.o.A. è il Comune che ha in carico la persona o la famiglia.

Povertà Educativa:

- I nuclei familiari beneficiari del contributo devono avere al loro interno minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni che fanno parte di nuclei familiari vulnerabili in carico ai servizi sociali comunali.

Disposizioni specifiche per le persone/famiglie colpite dal Covid-19:

Oltre ai casi sopra indicati possono accedere al R.I.A, S.o.A. e P.E. anche le persone/famiglie, sconosciute ai servizi sociali, che sono o potranno essere colpite dalle conseguenze del COVID-19.

Si tratta a titolo di esempio di lavoratori stagionali nel ramo del turismo e della ristorazione, operai agricoli, badanti, lavoratori dello spettacolo e fiere (e tutti i lavoratori ingaggiati per la realizzazione degli eventi come montatori, elettricisti, etc.), ambulanti, le piccole partite IVA, artigiani, gestori e persone che lavorano nell'ambito delle palestre/attività sportive, commessi, etc.. Nell'ambito di tali



e6d9edf2



categorie ci si riferisce a coloro che, a seguito dell'emergenza Covid-19, non hanno visto rinnovato il proprio contratto di lavoro o hanno dovuto subire una conseguente forte riduzione dell'attività lavorativa e siano sprovvisti di ammortizzatori sociali adeguati.

Per tali target è possibile, in considerazione della particolare situazione di necessità valutata dai servizi sociali, erogare dei contributi economici, pur in assenza di un'adesione ad un progetto personalizzato. Si tratta, infatti, in questi casi di persone che, precedentemente alla crisi, erano inserite nel mondo lavorativo; tali persone non necessitano, pertanto, di percorsi di inserimento sociale, ma vivono attualmente una situazione di emergenza che potrebbe sfociare, nel medio-lungo termine, nell'instaurarsi di condizioni di disagio socio-economico e nello scivolamento verso nuove forme di povertà.

A questi si aggiungono, inoltre, sempre a titolo di esempio, i pazienti dimessi dall'ospedale che necessitano di un'assistenza domiciliare poichè sprovvisti di aiuto, le persone dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorienni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori.

Per tali situazioni si prevede l'istituzione di un Fondo di emergenza di cui si dirà qui sotto.

Descrizione degli obiettivi, durata e importi:

- **R.I.A. di sostegno:** è rivolto a persone o famiglie, che si trovino in una situazione di disagio per le quali non sia facilmente prevedibile un'autonomia economica ed un inserimento lavorativo. In questo contesto il progetto individuale mira a favorire la socializzazione o risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di attivazione.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico per un **massimo di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi**. Una volta trascorso tale periodo il R.I.A. potrà essere rinnovato soltanto dopo che sia passato un mese di sospensione dalla data di cessazione del godimento dell'ultima prestazione.

Il contributo mensile non dovrà superare un importo pari a Euro 400,00.

- **R.I.A. di inserimento:** è rivolto a persone o famiglie che si trovino in una situazione di disagio e di difficoltà temporanea nell'accesso ad una occupazione sia per cause soggettive che per mancanza di opportunità lavorative adeguate, nonostante la disponibilità e l'impegno nella ricerca oltre alla palese volontà di fronteggiare e superare la fase critica. La finalità è il superamento della situazione di disagio attraverso un progetto personalizzato di attivazione sociale e occupazionale.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l'erogazione di un contributo economico della durata massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato che può comprendere l'orientamento lavorativo con la frequenza a corsi di formazione, il conseguimento di particolari abilitazioni e l'inserimento in un tirocinio lavorativo. L'obiettivo è il superamento di una situazione critica e la condivisione di un progetto che miri all'inserimento o reinserimento lavorativo.

Il contributo assegnato al beneficiario può arrivare sino ad un importo massimo mensile pari a Euro 800,00 se comprensivo delle spese di accompagnamento e tutoraggio.

In entrambi i casi il R.I.A. può essere ripetibile nelle annualità successive previa valutazione positiva da parte del servizio sociale comunale, ferma restando la non dipendenza dal contributo straordinario assegnato.

Tirocini R.I.A. di inserimento

Ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, si applicano le disposizioni regionali di cui alla DGR 1816 del 07.11.2017 e sue successive modifiche, disponendo che i soggetti beneficiari del R.I.A. di inserimento rientrino nelle "categorie particolari di persone svantaggiate" di cui al punto 13, art.1 dell'Allegato A della citata deliberazione. A ciò conseguono le seguenti espresse deroghe:



e6d9edf2



- limiti numerici (art.5 comma 6, punto 2 della DGR n. 1816/2017): per i tirocini attivati nell'ambito della presente delibera vanno osservati i seguenti limiti numerici da parte dei soggetti ospitanti:
 - liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 1 a 5 dipendenti 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti +2 tirocinanti R.I.A.;
 - da 21 dipendenti ed oltre, 10% tirocinanti + 10% tirocinanti R.I.A.;
 - durata (art.7, comma 2, lettera b della DGR n. 1816/2017): fino a 9 mesi
 - ripetibilità (art. 8 della DGR 1816/2017): si deroga al limite della ripetibilità di cui all'art. 8 della DGR n. 1816/2017;
 - progetto formativo (art.12, comma 5 della DGR 1816/2017): è consentita l'attivazione di tirocini che prevedano lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici;
 - indennità di partecipazione: (art. 14, comma 9 della DGR n. 1816/2017) è consentito derogare all'obbligo di corresponsione dell'indennità prevista dalla norma regionale, quando il tirocinio rientri all'interno del periodo in cui si sviluppa il progetto personalizzato, per il quale è già assicurata l'erogazione del contributo economico previsto per il R.I.A. di inserimento.
- **Sostegno all'Abitare:** è rivolto a sostegno delle amministrazioni comunali (anche come forma di integrazione al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - FSA o al Fondo morosità incolpevole) e a persone o famiglie in condizioni di fragilità socio-economica. Sono inclusi ad esempio i seguenti interventi:
 - situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione, riferite ad alloggi privati ma anche di edilizia residenziale pubblica;
 - situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato il pagamento. Nel caso di perdita di lavoro, la causa deve essere involontaria;
 - situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, sia per edilizia privata sia per edilizia pubblica (L. n. 431/1998 e L.R. n. 39/2017), che producono atto di sollecito da parte dell'amministratore o dell'ente gestore;
 - sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di rimborso a fronte di rendicontazione;
 - sostegno nel rimborso di spese sostenute per affitto/mutuo/spese condominiali a fronte di rendicontazione;
 - anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali;
 - costruzione della rete per l'attivazione nel territorio di interventi congiunti per il sostegno all'abitare (agenzie immobiliari, Terzo Settore, cooperative ecc...);
 - affiancamento di personale socio-educativo ad esempio per: accompagnamento alla ricerca di alloggio, sostegno per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, orientamento alle politiche attive per il lavoro, formazione per la gestione del budget familiare, educazione al risparmio, eventuale accesso a servizi specialistici nel caso di dipendenze anche dal gioco d'azzardo patologico.

Per ogni utente/nucleo familiare è previsto un contributo massimo pari a Euro 2.500,00 che può essere erogato in un'unica soluzione o a tranches mensili, nelle modalità concordate all'interno del progetto personalizzato.

- **Povertà Educativa:** è rivolto a nuclei che abbiano al loro interno minori dai 3-17 anni per i seguenti interventi:
 1. Interventi specifici rivolti a minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità e già in carico ai servizi sociali. A titolo esemplificativo qui di seguito alcuni tipi di attività tra cui scegliere:
 - Ludoteca; anticipo/posticipo scolastico; integrazioni rette (mensa, scuola ecc); gite scolastiche; centri estivi; dopo-scuola; sport; attività/laboratori culturali; spese non riconosciute dal SSN se non rientranti nei LEA (es. logopedia, psicomotricità); pet-therapy; mediazione culturale;
 - Sostegno didattico a distanza/ripetizioni scolastiche a seguito dell'emergenza Covid-19;



e6d9edf2



2. Sperimentazione di servizi/interventi innovativi a sostegno della genitorialità dedicati al target individuato. Alcuni criteri:
- la sperimentazione dovrà interessare almeno una delle seguenti aree: famiglia e genitorialità (interventi rivolti alla famiglia/genitori); cultura/natura (interventi focalizzati sul minore); rete (interventi che prevedono approccio integrato scuola-famiglia-territorio);
 - sarà necessario dimostrare il carattere sperimentale e innovativo dell'azione/servizio per quel dato territorio (progetti che vengono attivati per la prima volta e/o si differenzino dalle misure sopra elencate);
- la sperimentazione dovrà adottare un metodo che vede la collaborazione di rete sia all'interno dei servizi, sia tra i territori dello stesso Ambito e tra diversi soggetti/attori istituzionali e non.

• **Fondo di emergenza per i nuclei singoli o familiari colpiti dall'emergenza del virus Covid-19**

Si prevede l'istituzione, accanto al Fondo unico R.I.A./S.o.A./P.E., di un Fondo di emergenza a cui i Comuni potranno attingere per l'erogazione di contributi economici destinati ai nuclei colpiti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19 e che possono integrare o essere cumulati con i fondi emergenziali a disposizione dei Comuni.

Il Fondo potrà essere usato, fino al ristabilirsi delle condizioni di normalità ovvero fino alla data definita con successivo atto, in assenza dell'adesione ad un progetto personalizzato, per tutte le tipologie di spese indicate nella disciplina del R.I.A, S.o.A. e P.E.

Possono inoltre essere individuate, come rimborsabili, altre tipologie di spesa se ritenute rilevanti dai servizi sociali.

L'importo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare deve corrispondere a un minimo garantito per poter permettere al nucleo familiare una condizione di vita dignitosa. I servizi sociali valutano l'attribuzione della misura tenendo conto di eventuali altri contributi o assumendo a riferimento l'indice ISTAT povertà, e per un massimale pari ad Euro 800,00 mensili.

Si precisa inoltre che le disposizioni del Fondo di emergenza Covid-19 contenute nel presente atto si estendono anche alle DGR n. 1545, 1546, 1547/2018 e n. 1106/2019.



e6d9edf2

